

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

**LOCALI PER IL SERVIZIO DEL BAR
AZIENDALE “EX ERSAT”
Via Caprera n. 8 CAGLIARI**

REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONE

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR
AZIENDALE EX ERSAT
“ALLEGATO A”**

AGENZIA LAORE SARDEGNA “Allegato A” DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL LOCALE UTILIZZATO PER LA GESTIONE DEL BAR INTERNO (SPACCIO) PRESSO IL PALAZZO UBICATO NEL COMUNE DI CAGLIARI IN VIA CAPRERA N.8 SEDE DEGLI UFFICI DELLE AGENZIE LAORE E ARGEA.

1 ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato disciplina la concessione del locale adibito a bar interno (spaccio) presso il Palazzo ubicato nel Comune di Cagliari in Via Caprera n.8 . quale sede delle Agenzie LAORE ed ARGEA. Con tale contratto l’Agenzia Laore intende assicurare la gestione del servizio bar ai dipendenti delle Agenzie Laore e Argea nonché a tutte le figure ad essi assimilabili, mettendo a disposizione del concessionario i locali per lo svolgimento del servizio, alle condizioni di cui al presente disciplinare e a fronte del pagamento di un canone. Il presente disciplinare ha pertanto per oggetto una concessione per l’uso di un locale, cui è connesso l'utilizzo degli spazi necessari allo svolgimento del servizio stesso da parte del concessionario.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato consiste nella somministrazione di bevande e alimenti, secondo la tipologia “spaccio” (bar interno).

L'attività di somministrazione può essere rivolta unicamente alle persone che svolgono la loro funzione necessariamente all'interno dell'edificio che ospita gli Uffici delle Agenzie Laore e Argea, vale a dire alle figure che operano all'interno del Palazzo e a tutti gli utenti che a vario titolo vi accedono (personale, utenti fruitori del servizio delle Agenzie, personale addetto alla sorveglianza, personale addetto alle pulizie, ecc.). È compito del concessionario vigilare ed eventualmente verificare che i clienti che richiedono la somministrazione abbiano effettivamente titolo ad accedervi, tenendo presente che gli stessi non devono essere preventivamente dotati di tesserino di riconoscimento. L'utilizzo del servizio del bar interno è facoltativo da parte dell'utenza. Il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere alcuna modifica del contratto per l'eventuale mancata fruizione da parte degli utenti. Gli spazi concessi per la gestione del servizio devono essere adibiti esclusivamente all'esercizio di attività di somministrazione di bevande e alimenti non aperta al pubblico, con divieto di ogni altra diversa destinazione, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 17. Spetta al concessionario provvedere a tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'avvio o continuazione dell'attività commerciale presso i competenti uffici e dell'apertura dell'impresa alimentare presso i competenti organi di Igiene Pubblica per i Servizi Sanitari.

ART.3 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO BAR

Il servizio consiste nella somministrazione di alimenti e bevande secondo le seguenti prescrizioni e modalità:

- In orario mattutino dalle ore 07.00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì, ed in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nel giorno di martedì.
- Il bar resterà chiuso nei giorni di sabato, domenica, festivi, nelle giornate di chiusura deliberate dall’Agenzia Laore e quando richiesto dall’autorità competente nel rispetto delle norme di ordine pubblico senza diritto di indennizzo alcuno;

- Il gestore si impegna a praticare uno sconto del 30% sui prezzi dei listini di vendita al banco predisposti dall'Associazione Provinciale dei Commercianti, praticati dai locali di terza categoria del libero mercato;
- È consentito il servizio a tavolino, con i rispettivi posti a sedere, esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande nell'orario della pausa pranzo.
- deve essere assicurata la possibilità di fruire del servizio, da parte dei dipendenti delle Agenzie, facendo uso anche in più soluzioni, fino all'esaurimento del valore facciale, dei "buoni pasto" distribuiti dall'Amministrazione;

ART. 4 – DIVIETI DA PREVEDERE

Non possono essere installati nei locali del bar interno jukebox, videogiochi, videopoker o altre apparecchiature analoghe.

All'interno degli spazi oggetto della concessione il gestore non potrà concedere a terzi spazi a uso pubblicitario.

È vietata la somministrazione di bevande superalcoliche: si definisce bevanda superalcolica ogni bevanda con gradazione superiore al 21% di alcol in volume.

la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica (vino e birra) potrà essere vietata in relazione all'evoluzione della normativa nazionale, regionale o locale.

Si precisa che è vietata la somministrazione per asporto, di qualsiasi tipo di bevanda alcolica (vino e birra).

ART. 5 – LOCALI

Ai fini dello svolgimento del servizio di cui all'art. 2, l'Agenzia Laore mette a disposizione del concessionario l'unità immobiliare costituita dai locali identificati catastalmente (parte) del mappale 989 sub. 170 del foglio 18 del Comune di Cagliari. L'unità immobiliare in cui si trovano i locali appartiene alla Agenzia Laore Sardegna ed è inserita tra gli elenchi degli immobili funzionali all'attività istituzionale dell'Agenzia. L'unità immobiliare di 87.08 mq, comprende un locale bar di superficie netta pari a ca. mq. 67.53 , di un locale laboratorio di ca. mq. 9.28, di un antibagno pari a ca. mq. 6.78, e un bagno pari a ca. mq. 3.49, il tutto come apparente dalla planimetria, parte integrante dello stato di consistenza " Allegato B. I locali vengono consegnati completi di bancone bar, attrezzature varie e arredi, acquistati dal gestore. Il bancone, unitamente a tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio acquistate dal gestore, resteranno di proprietà del concessionario al termine del contratto. Sono inoltre a carico del concessionario eventuali modifiche e integrazioni degli impianti tecnologici già realizzati dall'Agenzia Laore e necessari per un migliore svolgimento dell'attività, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8. Ai sensi del D.M. n. 37/2008, la situazione degli impianti che servono i locali di cui sopra è quella risultante dalla documentazione consegnata in allegato al verbale di consegna. Al termine del contratto, in sede di riconsegna dell'immobile, il concessionario deve produrre all'Agenzia Laore una dichiarazione riguardante le eventuali modifiche apportate agli impianti nel periodo di uso e fornire le relative schede degli impianti aggiornate.

ART. 6– DURATA

Il presente servizio viene affidato per la durata di 1 (uno) anno con decorrenza dal 01.01.2016, fissando la data di scadenza al 31.12.2017. L'Agencia Laore si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per ragioni di interesse pubblico. Il contratto non è prorogabile, l'Agencia Laore per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio di somministrazione nelle more dello svolgimento di successivo confronto concorrenziale, dovrà avviare una procedura ad evidenza pubblica. Decorso il termine di durata del contratto, i locali ritornano nella disponibilità dell'Agencia Laore, in condizioni di piena funzionalità (fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso), senza che al concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso, per eventuali migliorie e/o addizioni apportate. Non configurandosi il rapporto contrattuale come locazione ai sensi della Legge 392/1978 e ss.mm. e ii., al termine del contratto il concessionario non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi per la perdita dell'avviamento commerciale.

ART. 7– CANONE

L'Agencia Laore non versa alcun corrispettivo al concessionario, attribuendo allo stesso, quale corrispettivo della fornitura del servizio, unicamente il diritto di gestire il servizio medesimo e di trattenere i relativi introiti. Il concessionario, a fronte di tale diritto, deve versare all'Agencia Laore un canone per l'utilizzo dei locali. Il canone annuo, calcolato adottando i criteri stabiliti dal regolamento per la gestione dei beni immobili provenienti dalle leggi di riforma agraria approvato con delibera commissariale n. 4/2007 del 15.01.2007, (Locali Commerciali), come da relazione di stima del canone (Allegato C), a firma dell'istruttore incaricato e depositata agli atti del Servizio Patrimonio, è fissato in € 3.984,00 (tremilanovecentottantaquattro/00) annuali, da corrispondere in rate semestrali, aventi scadenza, rispettivamente, in data 30 aprile e 31 ottobre, con modalità di pagamento mediante avviso (MAV) intestato all'Agencia Laore Sardegna, con specificata la causale di versamento. In caso di ritardo superiore a mesi 3 (tre) nel pagamento di ciascuna rata del canone, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto secondo quanto previsto all'art. 17, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge.

ART. 8 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Gli orari di apertura del bar interno devono essere i seguenti: – dalle 07.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì: e dalle 7.00 alle 18.00 il martedì, Eventuali variazioni di orario derivanti da esigenze degli Uffici delle Agenzie, sono oggetto di successivo confronto fra il concessionario e il referente delle Agenzie. L'apertura del bar interno deve essere garantita per tutti i giorni dell'anno considerati lavorativi per i dipendenti delle Agenzie e quindi deve avvenire senza interruzioni per periodi di ferie o per altri motivi. Eventuali periodi di chiusura devono essere autorizzati dagli Uffici dell'Agencia Laore. Nulla spetta al concessionario, a qualsiasi titolo, a causa ed in dipendenza di impossibilità di funzionamento del bar interno per fatto di terzi o per fatti imprevisti e imprevedibili non imputabili all'Agencia Laore. Nel caso in cui il concessionario, per cause ad esso non imputabili, si trovi nell'assoluta impossibilità di garantire il servizio bar, deve immediatamente comunicarlo agli Uffici dell'Agencia Laore, affinché questi possano adottare le misure del caso.

ART. 9 – OBBLIGHI MANUTENTIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve impegnarsi a mantenere in perfetta efficienza i locali e gli impianti messi a disposizione dall'Agencia Laore, applicando corretti metodi di pulizia e uso, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza e igiene. La manutenzione ordinaria dei locali destinati

all'attività è a carico del concessionario. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Agenzia Laore. L'eventuale manutenzione straordinaria migliorativa dei locali è a carico del concessionario, previa autorizzazione dell'Agenzia Laore e supervisione dell'Ufficio Tecnico competente. Restano inoltre a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dell'immobile o delle sue componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria. L'Agenzia Laore può eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile. Rimangono comunque a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura, qualora il concessionario non abbia provveduto ad avvisare l'Agenzia Laore di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Il concessionario deve obbligarsi a non apportare alcuna modifica ai locali, ove manchi il consenso preventivo scritto dell'Agenzia Laore. All'Agenzia Laore è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dei locali, il tutto a spese del concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno. Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna.

ART. 10 – UTENZE

Tutte le spese di energia elettrica, acqua, smaltimento rifiuti (TARI) e pulizie relative agli spazi esclusivi assegnati per lo svolgimento del servizio sono a carico del concessionario, Non è materialmente possibile che le utenze possano essere intestate autonome al concessionario, pertanto, l'Agenzia Laore ha installato dei misuratori per il rilevamento dei consumi delle relative utenze e ad ogni scadenza comunicherà al concessionario il corrispettivo importo della quota parte che lo stesso dovrà versare secondo le modalità dettate dal servizio incaricato. Il concessionario deve obbligarsi, in ogni caso, a rimborsare a consuntivo all'Agenzia Laore ogni spesa d'uso per il funzionamento dei locali che non risulti essere intestata direttamente al concessionario, ivi incluse le eventuali voci di spesa relative alle parti comuni.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il concessionario deve sollevare l'Agenzia Laore da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati alla stessa Agenzia Laore e a terzi nell'espletamento del servizio, e in particolare agli utenti del pubblico esercizio, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, l'Agenzia Laore, gli eventuali dipendenti dell'impresa concessionaria che opereranno presso i locali, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura. Per tutta la durata del contratto, il concessionario si assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni utilizzati dal medesimo per la prestazione del servizio, anche tenendo conto e adeguandosi ai sistemi di allarme, liberando l'Agenzia Laore da qualsiasi onere o responsabilità. Il concessionario deve stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per la copertura dei rischi derivanti dall'effettuazione dell'attività di cui all'art. 2. L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'Agenzia Laore e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto. La polizza relativa alla responsabilità patrimoniale per i danni all'immobile è a carico dell'Agenzia Laore. L'Agenzia Laore non può essere considerata in alcun modo depositaria dell'arredamento, dei beni e delle provviste che il concessionario tiene nei locali assegnati per lo svolgimento del servizio di bar interno, rimanendo la custodia e la conservazione di quanto sopra a totale carico e rischio del concessionario stesso.

ART. 12 – UTILIZZO DEI LOCALI

Il concessionario deve impegnarsi ad utilizzare con la diligenza del buon padre di famiglia i locali messi a disposizione per lo svolgimento del servizio, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione e ordinaria manutenzione. Il concessionario deve garantire che il servizio di somministrazione sia svolto nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia igienico – sanitaria, di edilizia, urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso, previa registrazione dell'impresa alimentare presso l'Azienda competente per i Servizi Sanitari, ai sensi del Regolamento CE 852/04 e acquisizione di qualsiasi altro eventuale nulla – osta o autorizzazione necessari per lo svolgimento del servizio. La riconsegna dei locali avviene previa stesura di apposito verbale redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza. Le attrezzature acquistate dal concessionario restano di proprietà del concessionario stesso. In qualunque momento l'Agenda Laore può effettuare verifiche dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente ad imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque scorretto o negligente comportamento del concessionario – fatta salva la normale usura – quest'ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro. In caso di inadempienza da parte del concessionario, l'Agenda Laore provvederà agli interventi necessari, addebitando al concessionario un importo pari alla spesa sostenuta. Alla scadenza del contratto, i locali devono essere liberati dai beni di proprietà del concessionario.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Il concessionario deve comunicare all'Agenda Laore, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del Responsabile del contratto e del relativo recapito di telefonia mobile, e deve comunicare per iscritto ogni variazione del Responsabile stesso. Il Responsabile del contratto deve curare la realizzazione e il buon andamento del servizio stesso, coordinare l'attività degli operatori e curare le relazioni con i referenti istituzionali. In particolare, il Responsabile del contratto deve: 1. comunicare all'Agenda Laore i nominativi delle persone addette al servizio; 2. coordinare lo svolgimento delle attività; 3. accertare che il personale sia idoneo a svolgere le funzioni relative ai servizi oggetto del presente capitolato; 4. garantire il rispetto da parte del personale delle norme di comportamento previste dal presente capitolato e delle norme vigenti in materia di somministrazione (es. igienico – sanitarie, ecc.); 5. garantire, in tempo utile a evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del personale assente per qualsiasi ragione; 6. segnalare tempestivamente all'Agenda Laore eventuali cause di forza maggiore che dovessero impedire il regolare svolgimento del servizio. Il Responsabile del contratto deve essere reperibile durante l'orario giornaliero di espletamento delle prestazioni al fine di presidiare le attività e risolvere tempestivamente gli eventuali problemi che insorgessero. In caso di assenza del Responsabile del contratto, dovuta a qualunque causa, deve esserne garantita l'immediata sostituzione. Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto Responsabile si intendono fatte direttamente al Concessionario.

ART. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il regolare andamento dell'esecuzione del contratto viene assicurato dal Direttore dell'Esecuzione, nominato dal Responsabile del Procedimento, che provvede: 1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto; 2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte del concessionario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali, avvalendosi anche della collaborazione degli Uffici dell'Agenda Laore.

ART. 15 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA

Il concessionario deve obbligarsi a impiegare, per l'espletamento del servizio, personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio medesimo, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore. Il concessionario deve impegnarsi a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti degli eventuali dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore). Il concessionario ha l'obbligo di applicare le vigenti normative in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il concessionario deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, l'Agencia Laore provvede a fornire le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali in concessione, mentre il concessionario ha l'obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008. La tipologia di attività prevista e le modalità di svolgimento del contratto escludono l'ipotesi di rischi interferenziali per i lavoratori di entrambi i contraenti. L'Agencia Laore si riserva di controllare annualmente l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti da parte del concessionario. Il concessionario deve obbligarsi pertanto a comunicare all'Amministrazione tutti i dati utili per reperire il modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aggiornato. Nel caso in cui i predetti versamenti non siano effettuati, l'Agencia Laore ha diritto di adottare le opportune determinazioni fino alla revoca della concessione nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata al concessionario e da questi disattesa, con facoltà di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto dal concessionario a valere sulla cauzione definitiva di cui all'art. 18.

ART. 16 – INADEMPIMENTI E PENALI

Qualora si verificano, da parte del concessionario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dei clienti o, comunque, qualora la gestione complessiva dell'attività esercitata all'interno della struttura fosse svolta in maniera tale da non essere compatibile con il pubblico interesse o in difformità del contratto, l'Agencia Laore procede alla contestazione scritta delle infrazioni al concessionario che deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, l'Agencia Laore addebita al concessionario una penale da Euro 100,00 a Euro 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione, che viene dedotta dalla cauzione definitiva di cui all'art. 18, fatta salva la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 17.

ART. 17 - RISOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 1456 C.C., il contratto si risolve di diritto in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste. In particolare, l'Agencia Laore può risolvere il contratto, previa instaurazione di apposito contraddittorio con il concessionario, nei seguenti casi: 1) comportamenti del concessionario che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita del servizio e che possono arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, all'Agencia Laore; 2) violazione reiterata dell'obbligo di permettere all'Agencia Laore di vigilare sul corretto svolgimento del servizio; 3) violazione reiterata di leggi, regolamenti e del presente capitolato; 4) violazione reiterata delle prescrizioni dettate dall'Agencia Laore al fine di assicurare la regolarità del servizio e la sicurezza degli

utenti; 5) diffusa e motivata insoddisfazione da parte degli utenti, accertata dall'Agencia Laore con qualsiasi mezzo; 6) cessione del contratto e/o cessione d'azienda e/o subappalto non autorizzati dall'Agencia Laore; 7) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale eventualmente impiegato nell'esecuzione del servizio (in particolare, in caso di DURC negativo per due volte consecutive); 8) mancata applicazione dei contratti collettivi; 9) ritardo superiore a 3 (tre) mesi nel pagamento di ciascuna rata del canone; 10) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge. Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Agencia Laore procede a incamerare la cauzione definitiva di cui all'art. 18, a titolo di risarcimento del danno fatti salvi gli ulteriori danni che l'Agencia Laore stessa avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di procedere a un nuovo affidamento. La risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, viene comunicata al concessionario mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del concessionario, della comunicazione dell'Agencia Laore dell'attivazione della clausola risolutiva espressa.

ART. 18 – CAUZIONE

Al concessionario non è richiesto di costituire un deposito cauzionale, in considerazione della durata temporanea di anni uno, della concessione del locale.

ART. 19 – SUBAPPALTO

Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio o con suo personale, il servizio oggetto del presente disciplinare. Non è ammesso il subappalto.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE

La cessione del contratto è vietata a pena di immediata risoluzione dell'affidamento, di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le spese che derivassero all'Agencia Laore per effetto della risoluzione stessa. La cessione di azienda o di ramo di essa è ammessa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006.

ART. 21 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii.. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della citata Legge, le parti devono prendere atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.